

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 AGOSTO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996,
n. 449, recante misure di completamento della manovra
di finanza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativi alla manovra 1996-1998 è subordinato al completamento delle misure ipotizzate al momento della presentazione dei provvedimenti alle Camere che prevedevano interventi aggiuntivi da definire per 5.285 miliardi. Come è noto, l'ordine del giorno approvato dal Senato indica nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio le linee guida delle misure di completamento: 3.800 miliardi da acquisire con maggiori entrate e 1.485 miliardi derivanti dal contenimento della spesa, ambedue valutati in termini di cassa per assicurare l'impatto positivo sul fabbisogno.

Nell'individuazione delle singole misure, si è tenuto conto di due esigenze ritenute prioritarie quali elementi ispiratori dell'intera manovra finanziaria.

Dal lato della spesa, si è inteso salvaguardare le poste di fondo speciale relative ai previsti interventi nei settori del lavoro, dell'istruzione, degli enti locali, della giustizia, dell'ambiente e delle aree depresse. I vincoli residuali dei fondi speciali, pertanto, non riguarderanno, nei limiti del possibile, tali settori.

Dal lato dell'entrata, le misure hanno tenuto conto dell'esigenza prioritaria di evitare effetti sui prezzi riguardando provvedimenti di ampliamento della base imponibile che completano il processo avviato con il recente concordato di massa, oltre a limitate misure di adeguamento di taluni tributi su consumi voluttuari.

Va notata la caratteristica strutturale dell'intervento, che si accentua nel successivo biennio contribuendo, sia pure in misura limitata, al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Le riduzioni delle erogazioni alle imprese pubbliche vengono individuate in limitati «tagli» ai trasferimenti alle Ferrovie dello

Stato per perdite pregresse, alla SACE come riduzione del fondo di rotazione, nonché in una riduzione lineare dei trasferimenti correnti, di dimensioni ridotte (l'1,1 per cento) e con l'esclusione di interventi particolarmente delicati sotto il profilo sociale e delle erogazioni agli enti locali, previdenziali e all'estero.

Un ulteriore intervento restrittivo riguarda le spese di funzionamento delle amministrazioni, considerate nell'acquisto di beni e servizi (5 per cento). Il richiesto sacrificio si aggiunge a quelli precedentemente decisi, imponendo alle amministrazioni una oculatezza gestionale del tutto rilevante, nella prospettiva di assicurare comunque l'operatività minima dei servizi prestati.

Le spese in conto capitale nelle categorie X ed XI, costituzione di capitali fissi, vengono incise nella misura del 2 per cento completando il segnale di contenimento degli oneri diretti di funzionamento.

Infine, correlativamente ad una intensificazione dell'azione amministrativa di rigorosa selezione e di revisione degli assegni alle categorie protette, è possibile disporre una limitata ma significativa riduzione dei relativi oneri, nella misura di circa l'1 per cento.

In termini di competenza per il 1996 l'impatto degli interventi sulla spesa sfiora i 3.000 miliardi di lire, tenuto conto del permanere del vincolo su parte dei fondi speciali; in termini di cassa, il contenimento si colloca intorno ai 1.500 miliardi di lire.

L'articolo 1 indica l'entità dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare.

L'articolo 2 detta disposizioni in materia di spesa, volte a realizzare riduzioni di stanziamenti dei vari capitoli considerati nelle categorie economiche IV, V, X, e XI, secondo determinate percentuali dalla cui

applicazione consegue il previsto risparmio di spesa.

Le norme prevedono, peraltro, specifiche esclusioni per tenere conto di situazioni oggettive dei capitoli interessati, i quali non potrebbero, comunque, sostenere la riduzione percentuale indicata per le categorie economiche di appartenenza.

Inoltre, rispetto al precedente decreto, è stata inserita una disposizione (comma 6) riguardante la Tesoreria statale; in particolare la norma è originata dall'esigenza di effettuare un monitoraggio sui flussi di cassa della tesoreria, per un più efficace controllo del fabbisogno del settore statale.

Infatti, a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati - a vario titolo - erogazioni di importo assai rilevante a favore di società per azioni con capitale di totale proprietà dello Stato o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Attualmente tali somme defluiscono, in gran parte, direttamente dal sistema bancario.

La norma *de qua*, pur mantenendo le somme assegnate nella piena disponibilità degli enti e società per azioni, consente al Tesoro di verificare in modo più completo e significativo i flussi di cassa della tesoreria statale.

Sul fronte delle entrate, le misure sono volte essenzialmente all'ampliamento della base imponibile.

Il capo III contiene disposizioni in materia di entrate, finalizzate a contrastare l'evazione fiscale e ad incrementare il gettito derivante dall'imposizione indiretta.

Tali norme completano il disegno già iniziato con il provvedimento collegato con la legge finanziaria e relativo all'impiego dei parametri per il periodo di imposta 1995 e realizzano la fase di transizione verso un sistema di tassazione degli autonomi e dei contribuenti minori basato sugli studi di settore e sulla diffusione del concordato a regime.

A tale fine si è individuato un meccanismo complessivo basato sulla definizione dell'imponibile per adesione per il 1994 e sull'adeguamento spontaneo in dichiarazione per il 1995: entrambi con riferimento ai

parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 della *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996.

Per consentire la corretta esposizione contabile dei valori rilevanti ai fini degli studi di settore e delle connesse modalità di accertamento, si è consentito, altresì, ai contribuenti interessati a questi ultimi di regolarizzare talune voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulla somma delle variazioni apportate.

Si ritiene che attraverso il complesso delle norme recate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal presente decreto si possa consentire l'avvio nel modo migliore degli studi di settore. Questi ultimi costituiscono parte integrante della manovra complessiva e saranno disciplinati e realizzati al più presto per consentirne la prevista entrata in vigore dal 1996.

Conclusivamente, non può non sottolinearsi che il procedimento di definizione del reddito per l'anno 1994 non costituisce una mera estensione del cosiddetto concordato di massa, ormai definitivamente concluso alla data del 15 dicembre 1995; si tratta, invece, di uno strumento che consente l'avvio del concordato a regime, del quale mutua la struttura, e che con l'impiego dei parametri, rispetto al concordato di massa, adotta una metodologia nettamente distinta e certamente più sofisticata e selettiva, quanto alla individuazione del grado di rischio fiscale del singolo contribuente.

Riguardo all'incremento del gettito fiscale, sono previsti marginali interventi su talune imposte indirette. Vengono infatti ritoccati l'importo fisso dell'imposta di bollo, le accise sull'alcole etilico (in questo caso per adeguare l'aliquota alle disposizioni della normativa comunitaria), sul cherosene per riscaldamento. La manovra viene inoltre completata con le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale che sono state disposte con decreto del Ministero delle finanze 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996.

Si illustra di seguito il contenuto dei singoli articoli del capo III.

Articolo 3. - Accertamento con adesione del contribuente per il periodo di imposta 1994.

L'articolo disciplina i presupposti, il procedimento e gli effetti dell'istituto della definizione, per il periodo di imposta 1994, del reddito derivante da attività di impresa o di arti e professioni, tenuto conto dei ricavi e dei compensi determinati con i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996. A tal riguardo è stato chiarito che gli elementi da porre a base per l'applicazione dei parametri stessi sono quelli desumibili dalle dichiarazioni già presentate ovvero dal bilancio ad esse allegato, opportunamente riclassificati sulla base delle voci e delle variabili indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996. La definizione riguarda sia le imposte sui redditi che l'imposta sul valore aggiunto.

Nel comma 1 sono individuati i soggetti ammessi alla definizione; essi sono i contribuenti in regime di contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e quelli in regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dalla attendibilità della stessa purchè i ricavi o i compensi dichiarati non siano superiori a 10 miliardi di lire. Per entrambe le categorie di contribuenti deve inoltre sussistere la condizione che i ricavi di cui all'articolo 53 del testo unico, esclusi quelli indicati nel comma 1, lettera c), dello stesso articolo, siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. Tale ultima disposizione ammette alla definizione le sole imprese per le quali l'incidenza proporzionale dei ricavi ri-

spetto all'ammontare complessivo dei componenti positivi consente una determinazione in base ai parametri dei ricavi derivanti dalle attività di impresa, senza effetti distortivi indotti.

Il comma 2 indica le ipotesi tassative di esclusione dalla definizione: sussistenza, alla data di scadenza del termine per eventuali comunicazioni da parte degli uffici finanziari al contribuente, dei reati tributari indicati negli articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni; omessa presentazione della dichiarazione.

I commi 3, 4 e 5 disciplinano il procedimento, di norma fondato sul contraddittorio tra gli uffici finanziari ed il contribuente e concluso con un atto formale, secondo la stessa procedura prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316, concernente l'accertamento con adesione del contribuente.

Il procedimento ha inizio con l'istanza del contribuente presentata entro il 31 luglio 1996 (ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico) all'ufficio delle imposte dirette competente, che è quello del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione. Il comma 3 precisa che se l'attività di impresa o di arti e professioni è esercitata in forma associata, all'istanza presentata dalla società e dall'associazione può essere allegata l'istanza del socio o associato. L'istanza è espressamente definita irretrattabile, atteso che per il contribuente la presentazione dell'istanza medesima garantisce la inapplicabilità della procedura di accertamento in base a coefficienti.

L'ufficio compie la delibazione dell'istanza e, se incontra cause ostative per legge, la rigetta ovvero invita il contribuente alla redazione, in contraddittorio, dell'atto di adesione. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

Nel caso di assenza di comunicazioni da parte dell'ufficio entro il 30 novembre 1996, il contribuente è comunque ammesso alla

definizione che verrà perfezionata con il versamento delle maggiori somme dovute, entro il 15 dicembre 1996, secondo le norme sull'autoliquidazione.

Il comma 6 consente il pagamento rateale del dovuto, unitamente con gli interessi legali, per le sole somme eccedenti i cinque milioni di lire per le persone fisiche e dieci milioni di lire per gli altri soggetti; per il versamento del residuo importo sono previsti diversi termini, a seconda della modalità di conclusione del procedimento. Gli effetti della definizione continuano a prodursi anche in caso di omesso versamento delle somme rateizzate: è previsto infatti il procedimento dell'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme non versate, maggiorate di una soprattassa del quaranta per cento e degli interessi legali.

Il comma 7 disciplina gli effetti dell'istituto. Analogamente a quanto previsto dalla normativa dell'accertamento con adesione del contribuente, la definizione è irrilevante ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, ed è altresì non impugnabile e immodificabile, fatti comunque salvi i poteri di autotutela dell'amministrazione finanziaria nel caso di procedimento iniziato e concluso nonostante ricorressero le condizioni ostantive indicate nel comma 2, ovvero nel caso di inesatte dichiarazioni del contribuente relative ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Come per l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, è prevista l'estensione dell'irrilevanza extra tributaria della definizione all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e la quantificazione nella misura del sessanta per cento del maggior imponibile IRPEF ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale da commercianti ed artigiani, senza applicazione delle sanzioni civili di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali non sono dovuti interessi.

La definizione comporta altresì la riduzione ad un ottavo del minimo delle sanzioni per infedele dichiarazione e ad un quarto del minimo delle sanzioni che si renderanno applicabili, anche successivamente, per irregolarità o inadempienze del contribuente.

Come disposto per l'accertamento con adesione per anni pregressi, è previsto che sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi.

In quanto compatibili trovano applicazione anche le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni: vale a dire che sono fatti salvi gli effetti del controllo formale delle dichiarazioni in base ai dati direttamente desumibili dalle stesse, ferma restando l'autonomia della definizione e dell'esito dei controlli formali; la definizione comporta inoltre il pagamento delle maggiori imposte calcolate secondo i criteri fissati nell'articolo 3 del regolamento per l'accertamento con adesione per anni pregressi, rendendo così intangibile la spettanza delle deduzioni e delle agevolazioni nonchè l'applicabilità delle esclusioni indicate dal contribuente nelle dichiarazioni.

Fino all'esito del procedimento per la definizione, non trovano applicazione gli accertamenti previsti dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto nonchè il controllo globale per tutti i tributi nei confronti dei contribuenti che abbiano commesso nel triennio precedente tre infrazioni alla disciplina sulla bolla di accompagnamento: è inapplicabile anche il procedimento di accertamento induttivo mediante coefficienti presuntivi di ricavi, compensi e volume di affari, nonchè quello basato sul contributo diretto lavorativo. Gli stessi effetti si verificano per i contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi non inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri.

L'avvenuta definizione impedisce all'ufficio di effettuare l'accertamento induttivo in base ad elementi e circostanze di fatto certi ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e seguen-

ti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 4. - Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri.

L'articolo prevede la facoltà di regolarizzare la situazione patrimoniale iniziale degli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali, a partire dal 1996, trova applicazione il sistema di accertamento induttivo basato sugli studi di settore.

In base al comma 1 la regolarizzazione è ammessa a condizione che nel periodo di imposta 1995 e in quello precedente i ricavi dichiarati risultino di ammontare non superiore a lire 10 miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dalla applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996.

La regolarizzazione introdotta dalla presente disposizione è coerente con le linee di politica tributaria perseguite dal Governo per consentire la definizione della posizione tributaria dei contribuenti attraverso l'accertamento con adesione per le annualità 1987-1993 nonché la definizione del periodo d'imposta 1994 prevista dall'articolo 3 del presente decreto-legge.

L'insieme di queste disposizioni mira a consentire ai contribuenti interessati, nei cui confronti troveranno applicazione gli studi di settore, di procedere alla regolarizzazione delle proprie situazioni contabili e fiscali al fine di realizzare un adeguamento spontaneo agli studi di settore. Si tratta, pertanto, di comportamenti prodromici all'avvio dell'applicazione dei suddetti studi.

I destinatari della disposizione in esame, indicati nel comma 1, sono i soggetti nei cui riguardi sono in via di principio applicabili i parametri. Si tratta degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata o ordinaria a prescindere, per questi ultimi, dall'esistenza della condizione di inattendibilità della contabilità prevista

dalla lettera *b*) del comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Tali contribuenti devono però risultare in possesso di entrambi i requisiti di carattere oggettivo di seguito indicati:

1) aver dichiarato nel periodo d'imposta 1995 ed in quello precedente un ammontare di ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (ad eccezione di quelli indicati nella lettera *c*) dello stesso articolo) non superiore a 10 miliardi di lire;

2) aver dichiarato per i periodi di imposta indicati nel punto 1) un ammontare di ricavi non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri. A tal fine si considerano dichiarati i maggiori ricavi definiti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto-legge e quelli indicati nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

I contribuenti interessati dovranno specificare, inoltre, su apposito modello da presentare agli uffici entro il 20 dicembre 1996, gli elementi posti a base della regolarizzazione.

La disposizione recata dal presente articolo ricalca, in linea generale, quella contenuta nell'articolo 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. È pertanto consentita la eliminazione delle passività o delle attività fittizie inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché la iscrizione di attività in precedenza omesse. È inoltre ammessa la iscrizione di passività precedentemente omesse, limitatamente però a quelle costituite da debiti verso i fornitori.

Le predette regolarizzazioni determinano sempre un versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 10 per cento dei maggiori e minori valori iscritti.

Il comma 2 introduce, altresì, per i soggetti che esercitano la facoltà di regolarizzare le scritture contabili, l'obbligo della costituzione di una apposita riserva costituita dal maggior valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al

netto dell'imposta sostitutiva. Tale riserva, designata con riferimento al presente decreto-legge, concorre alla formazione del reddito d'impresa nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore. È inoltre previsto che le somme attribuite ai predetti soggetti, aumentate della corrispondente imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente con attribuzione a tali soggetti di un credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG, in misura pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva versata.

Il comma 3 fissa particolari criteri ai fini della regolarizzazione da parte delle imprese minori che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico: tali soggetti possono esercitare la predetta facoltà, limitatamente alle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 del predetto testo unico nonchè ai beni ammortizzabili di cui al successivo articolo 67, direttamente nelle scritture contabili di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Sia per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che per quelli in regime di contabilità semplificata la norma dispone che le attività e le passività che hanno formato oggetto della regolarizzazione devono risultare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1996.

Il comma 4, nel precisare che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva, entro il 15 dicembre 1996, introduce la possibilità di rateizzare la parte eccedente l'ammontare di cinque milioni di lire per le persone fisiche o di dieci milioni di lire per gli altri soggetti.

Il comma 5 stabilisce che la regolarizzazione in argomento non rileva ai fini penali e che i valori risultanti dalla regolarizzazione stessa sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo di imposta 1996 e che non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento.

Per quanto concerne i valori per i quali devono essere iscritte le attività si applicano le regole previste dal codice civile, fermo re-

stando che, ai fini dell'imposizione sul reddito, tali valori devono essere assunti nei limiti in cui risultano compatibili con le disposizioni recate dal capo VI del testo unico delle imposte sui redditi.

Viene inoltre precisato che l'imposta sostitutiva non è deducibile e che per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso valgono le stesse regole previste per le imposte sui redditi.

Il comma 6 fissa le regole da seguire nella determinazione dell'ammontare delle rimanenze finali relative al periodo di imposta 1995, da assumere ai fini dell'applicazione dei parametri. In particolare, al fine di evitare manovre elusive viene stabilito che tali rimanenze sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

Il comma 7 consente di effettuare l'adeguamento ai parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, ai fini dell'IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con tale disposizione si intende agevolare l'adeguamento spontaneo da parte dei contribuenti soggetti all'IVA, in quanto gli stessi potrebbero incontrare difficoltà ad effettuarlo nel termine di presentazione della relativa dichiarazione.

Tale ultimo termine risulta infatti troppo ravvicinato a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dei parametri, prevista entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 549 del 1995.

L'adeguamento può essere effettuato senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie ma è dovuta una maggiorazione fissa a titolo di interessi nella misura del 3 per cento.

I maggiori corrispettivi dichiarati per adeguarsi ai parametri vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in un'apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi tenuto ai fini dell'IVA.

Nel comma 8 è stato previsto che i parametri non sono elaborati per le categorie di attività nelle quali si riscontra un numero non rilevante di contribuenti o contraddistinte da particolari caratteristiche del processo produttivo che non consentono una adeguata correlazione dei ricavi ai costi sostenuti nel medesimo periodo di imposta (come ad esempio nel caso delle società finanziarie, delle banche e delle imprese edili).

Articolo 5 - Proroga del comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento.

Viene disposta la proroga per il triennio 1996-1998 del comitato per la vigilanza ed il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, limitatamente al triennio 1993-1995. L'istituzione di tale organismo doveva avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 63 del 1993. Diversamente da quanto previsto, il provvedimento è stato emanato solo in data 24 marzo 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1995. Tale circostanza ha ridotto ad un solo semestre l'operatività del comitato che, dati i tempi ristretti, ha avuto la possibilità di disporre un solo intervento di vigilanza integrata, peraltro in forma sperimentale e al momento ancora in via di espletamento. Ciò premesso, al fine di poter avere sufficienti elementi di valutazione in ordine alle future modalità di svolgimento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, si ritiene necessaria la proroga ancora per un ulteriore triennio del termine di operatività del comitato in questione.

Articolo 6 - Aumento dell'imposta di bollo.

L'articolo dispone l'aumento a lire 20.000 dell'imposta di bollo stabilita nella misura fissa di lire 15.000 dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'aumento, in particolare, riguarda gli atti pubblici, le scritture private, i ricorsi, le istanze alla pubblica amministrazione, le autentiche delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni (legge 4 gennaio 1968, n. 15), gli atti, i certificati, i provvedimenti richiesti alla pubblica autorità e gli atti soggetti al bollo in caso d'uso.

Viene inoltre elevata da lire 15.000 a lire 20.000 l'imposta fissa sui contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e sui contratti di credito al consumo - per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, quale che sia la forma della loro redazione - indicati nell'articolo 2, nota 2-bis, della predetta tariffa. Per quanto riguarda, in particolare, i contratti relativi alle carte di pagamento, viene confermata l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa, nella misura di lire 20.000, solo in caso d'uso.

Infine l'articolo in esame dispone l'aumento da lire 2.000 a lire 2.500 dell'imposta fissa sugli atti di cui all'articolo 13 commi 1 e 2, della medesima tariffa. L'aumento riguarda, in particolare, le fatture, note, conti e simili documenti, ricevute, quietanze, estratti conto e le lettere di addebitamento e accreditamento, non relative ad operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.

Tutti gli aumenti dell'imposta apportati dal presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1996.

Articolo 7 - Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante.

Con la norma prevista dal comma 1 si provvede all'adeguamento delle aliquote di accisa sull'alcole etilico e sui prodotti alcolici intermedi alle aliquote minime comunita-

rie che sono, rispettivamente di 550 e di 45 ECU, corrispondenti, in base al valore dell'ECU alla data del 2 ottobre 1995, primo giorno lavorativo del mese di ottobre, a lire 1.161.974 per ettolitro anidro ed a lire 95.070 per ettolitro. Ciò in adempimento di quanto stabilito dagli articoli 3 e 9 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole etilico e sulle bevande alcoliche.

Le nuove aliquote vengono stabilite in lire 1.249.600 per ettolitro anidro per l'alcole etilico ed in lire 96.000 per ettolitro per i prodotti alcolici intermedi. La nuova aliquota di lire 1.249.600 per ettolitro anidro consente di mantenere la riduzione di lire 83.600 prevista per gli alcoli agevolati, cosiddetti «agricoli» (ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte e per l'alcole contenuto nel rhum). Questa riduzione, in base a quanto previsto nell'articolo 3, comma 3, della predetta direttiva 92/84/CEE, può essere mantenuta fino al 30 giugno 1996, a condizione che tale aliquota ridotta non sia inferiore alla predetta aliquota minima comunitaria. Circostanza che si verifica fissando l'aliquota normale nella indicata misura di lire 1.249.600 per ettolitro anidro (lire 1.249.600 - 83.600 = lire 1.166.000, importo quest'ultimo che è superiore all'aliquota minima di lire 1.161.974).

Con la disposizione del comma 2 viene aumentata l'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene per riscaldamento da lire 415.990 a lire 625.620 per mille litri. Con questo aumento vengono unificate le aliquote del petrolio impiegato sia per il riscaldamento sia per l'autotrazione. L'impiego del petrolio nel riscaldamento è molto limitato (il consumo annuo è di circa 110 milioni di litri) e, fissando un solo livello di tassazione, si vuole realizzare per questo prodotto petrolifero una maggiore tutela fiscale, in quanto si rende meno conveniente, e quindi, di fatto, si impedisce la sua miscelazione fraudolenta con prodotti soggetti a maggiore tassazione (gasolio e benzina) ed

il suo impiego nella formazione di miscele con altre sostanze (come oli vegetali) fatte al solo scopo di immettere nel mercato «preparazioni combustibili» con un carico fiscale inferiore ai normali combustibili petroliferi e, in ogni caso, con caratteristiche merceologiche che non sono a norma. L'unificazione delle aliquote comporta anche una notevole semplificazione degli adempimenti fiscali in quanto non è più necessaria la denaturazione del petrolio destinato al riscaldamento nè l'obbligo del suo confezionamento in appositi imballaggi. In tal modo si verifica anche una riduzione dei costi di produzione che in gran parte compensa l'aumento del carico fiscale.

Articolo 8. - Aumento dell'aliquota dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale.

L'articolo prevede al comma 1 il potere del Ministro delle finanze di aumentare, fino al livello massimo del 62 per cento, l'aliquota base dell'imposta di consumo sulle sigarette, con decreti da emanare entro il 28 febbraio 1997.

Il comma 2 dello stesso articolo reca disposizioni volte a consentire entro il 15 gennaio 1996 la variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale tali da assicurare, per l'anno 1996, maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998. Le predette variazioni sono state disposte con decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996.

Articolo 9. - Devoluzione erariale delle maggiori entrate.

Viene disposto che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel capo III del provvedimento siano devolute all'erario per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubbli-

co e per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica e finanziaria relativi agli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

Articolo 10. - Variazioni di bilancio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11. - Registro delle imprese.

L'entrata in vigore il 19 febbraio 1996 del regolamento di attuazione del registro delle imprese consente di attivare pienamente, grazie alla completa informatizzazione del registro, la possibilità di certificazione e rilascio di atti anche da terminale remoto e non presidiato ovvero con collegamenti telematici.

Tale concreta possibilità tuttavia è parzialmente vanificata dalla normativa sull'applicazione delle marche previdenziali di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni.

È pertanto indispensabile individuare modalità di assolvimento dell'obbligo che consentano la riscossione degli importi dovuti compatibilmente con le predette procedure informatiche.

In particolare, si prevede che l'applicazione delle marche sugli atti depositati e sui certificati del registro delle imprese sia un onere ad esclusivo carico degli obbligati al deposito e dei richiedenti, al fine di non intralciare l'archiviazione ottica dei documenti con adempimenti manuali da parte degli addetti dell'ufficio.

Come per la tassa di concessione governativa, disciplinata dalla legge finanziaria 1995, la norma proposta mantiene a carico dei soggetti già obbligati l'adempimento previdenziale, non consentendo una estensione oltre misura per l'ampliamento dei soggetti tenuti all'iscrizione anche nelle sezioni speciali del registro delle imprese non previste dalla normativa codicistica cui fa-

ceva riferimento la citata legge n. 410 del 1968.

Una diversa modalità di riscossione di tali entrate previdenziali è invece prevista per l'emissione di certificati di vigenza con modalità telematiche, a distanza o mediante sportelli automatici non presidiati.

La disposizione proposta non ha incidenze negative sul livello di riscossione dei contributi previdenziali per cui non necessita di copertura finanziaria.

Articolo 12. - Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

La disposizione prevede, in considerazione delle difficoltà connesse con l'attuazione del tributo per l'anno 1996, lo slittamento del termine del primo versamento facendolo coincidere con il termine relativo al secondo trimestre dell'anno. Ne consegue che i versamenti già effettuati costituiranno un acconto relativo al debito di imposta derivante dai conferimenti effettuati nel primo semestre del corrente anno.

Articolo 13. - Modificazioni alla disciplina recata dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale.

Con il presente articolo, si sostituisce l'ultimo periodo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 5 dell'articolo 7, del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996, di modo che risulti esplicito che nelle operazioni cosiddette *conduit* o di credito passante), consistenti in un finanziamento effettuato da un soggetto estero a favore di un'impresa residente, tramite una stabile organizzazione all'estero di un soggetto residente, il soggetto che subisce la ritenuta a titolo di imposta è l'effettivo finanziatore

non residente e non la stabile organizzazione all'estero del soggetto residente che funge soltanto da tramite nel pagamento dei proventi.

La stessa disposizione disciplina il regime della ritenuta a titolo di acconto sui proventi corrisposti ad una stabile organizzazione all'estero di un soggetto residente il quale è quello che risulterà effettivamente inciso dalla ritenuta stessa, quale reale percettore dei proventi, in quanto soggetto che realmente eroga il finanziamento.

Articolo 14. - Modifica del trattamento fiscale delle obbligazioni e dei titoli simili.

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di evitare le conseguenze distorsive sulla concorrenza nel mercato interno, conseguenti al trattamento fiscale attribuito, in via interpretativa, ai titoli in eurolire emessi all'estero da enti internazionali ed emittenti bancari e collocati presso soggetti residenti, con durata minima anche di soli tre mesi, in conformità ai criteri di concessione dell'autorizzazione all'offerta nel nostro paese. Poichè tali strumenti sono giuridicamente considerati obbligazioni (non vengono infatti considerati tra i certificati di deposito nè tra i titoli atipici attese le caratteristiche di emissione; nè sono titoli simili alle obbligazioni poichè hanno durata inferiore ai 18 mesi) in ragione delle loro caratteristiche di titoli in serie o di massa con scadenza fissa e dell'obbligo incondizionato di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza corresponsione periodica di proventi, senza attribuire al possessore alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'impresa emittente, sui loro proventi viene attualmente applicata la ritenuta del 12,50 per cento. Invece, sui proventi di analoghi strumenti finanziari emessi in Italia, parimenti con durata inferiore ai 18 mesi (per esempio i certificati di deposito), viene applicata la ritenuta del 27 per cento.

Attesa l'esigenza di un intervento in tempi brevi, senza pregiudicare l'adozione di

una generale modifica del trattamento fiscale dei redditi da capitale, il provvedimento si innesta nell'attuale contesto definitorio della disciplina di detti redditi, che prevede differenti trattamenti ora in relazione ai soggetti emittenti, ora alla singola tipologia di attività, ora infine alla durata temporale dello strumento.

Così, nella piena salvaguardia del vigente regime fiscale dei titoli pubblici e di quelli degli enti internazionali equiparati allo stato (BEI, BIRS, CECA, EURATOM), e senza nulla innovare nei riguardi della tassazione dei depositi e dei certificati di deposito da chiunque emessi, l'intervento proposto intende razionalizzare l'attuale assetto delle fiscalità del risparmio, riducendo la persistente segmentazione del mercato. L'intervento, infatti, equipara il regime fiscale degli strumenti finanziari da chiunque emessi all'interno e all'estero aventi medesima natura e medesima scadenza.

Ciò posto si è innanzitutto escluso, nell'ambito dei requisiti che l'articolo 41 del TUIR elenca per l'assimiliazione degli altri titoli alle obbligazioni, quello della scadenza del titolo stesso. Si è quindi provveduto a limitare l'applicazione della ritenuta del 12,50 per cento alle sole obbligazioni e titoli simili, da chiunque emesse, aventi durata non inferiore ai 18 mesi, stabilendo nella misura del 27 per cento la ritenuta a cui assoggettare le obbligazioni e titoli simili con durata minore. Si è previsto quindi che la medesima disciplina trovi applicazione nel caso che il soggetto debitore degli interessi non sia residente nel territorio dello Stato. Con norma di salvaguardia si è reso meno conveniente il rimborso anticipato, rispetto al termine ivi previsto, di tutti i titoli in questione, qualunque siano le modalità di fatto utilizzate per questo fine.

Dette disposizioni trovano applicazione per interessi, premi ed altri frutti relativi ad obbligazioni ed altri titoli ad esse assimilati emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'innalzamento dell'aliquota del prelievo fiscale dell'attuale 12,50 per cento al 27 per cento sui proventi degli strumenti finanziari, a breve (diversi da quelli pubblici ed

equiparati), non ancora allineati a questa aliquota, avrà effetti positivi sul gettito.

Articolo 15. - Regolarizzazione di adempimenti formali previsti in materie di imposta straordinaria su particolari beni ritenuti di lusso.

L'articolo dispone la soppressione della sopratassa di lire seicentomila, prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, per l'omessa presentazione

della dichiarazione dei beni soggetti al tributo straordinario istituito con l'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

È stata, poi, prevista espressamente la non applicabilità della sanzione a carico di coloro nei cui confronti potrebbe precedersi a norma dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. In conseguenza, dalla data di entrata in vigore della disposizione, le azioni di recupero non possono essere iniziate nè proseguite.

L'articolo prevede altresì che non si fa luogo al rimborso delle somme già corrisposte a detto titolo.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 2, comma 1, dispone la riduzione degli stanziamenti iniziali di bilancio e delle loro proiezioni per il 1997 e 1998 - opportunamente depurati delle spese vincolate - con percentuali differenziate per le categorie economiche interessate dalle norme di contenimento proposte dal presente provvedimento.

La riduzione è pari al 5 per cento per la categoria «Acquisto di beni e servizi», al netto delle spese obbligatorie e di quelle relative alle rubriche 12 e 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa. In termini di competenza si dovrebbero registrare tagli per circa 635 miliardi annui.

Per quanto concerne i trasferimenti correnti, la riduzione proposta è pari all'1,1 per cento, che, tenuto conto delle esclusioni previste, dovrebbe dar luogo a riduzioni di spesa per circa 85 miliardi annui.

La riduzione proposta per le categorie economiche X e XI, pari al 2 per cento degli stanziamenti dovrebbe assicurare, tenuto conto delle esclusioni previste, risparmi di spesa per circa 55 miliardi in ragione d'anno.

Il comma 3 dell'articolo 2 dispone la riduzione del Fondo di rotazione SACE per 190 miliardi per il 1996 e 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Il comma 4 dell'articolo 2 prevede la riduzione dei trasferimenti alle Ferrovie dello Stato S.p.a. per il ripiano delle perdite di esercizio pregresse, per lire 370 miliardi per il 1996, per lire 550 miliardi per il 1997 e per lire 600 miliardi per il 1998.

Il comma 5 dell'articolo 2 dispone la riduzione delle spese per gli invalidi civili per un importo pari a 150 miliardi annui, in relazione alle azioni di verifica da parte dell'Amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti per il godimento delle prestazioni assistenziali.

La quota dei fondi globali destinati al finanziamento di nuove iniziative di spesa e collegata ad accantonamenti di segno negativo per maggiori entrate tributarie pari a miliardi 5.285 per il 1996 e miliardi 3.500 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 viene resa «utilizzabile» per miliardi 3.809 per l'anno 1996, miliardi 2.341 per l'anno 1997 e miliardi 1.647 per l'anno 1998. La restante quota non utilizzabile (miliardi 1.476, 1.159 e 1.853, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998) costituisce una economia di spesa valutabile, in termini di cassa, in circa 700 miliardi per l'anno 1996, 1.200 per l'anno 1997 e 1.480 per il 1998. Tale economia di spesa potrebbe essere successivamente resa disponibile attraverso l'adozione di ulteriori provvedimenti in grado di assicurare le maggiori entrate «residuali» necessarie a «svincolare» la citata quota al momento non utilizzabile.

Nel prospetto che segue sono riepilogati gli effetti in termini di competenza sul bilancio dello Stato e in termini di cassa sul fabbisogno del settore statale delle azioni di contenimento della spesa.

Articoli 3 e 4.

(Accertamento con adesione del contribuente per il periodo d'imposta 1994 - Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri)

La norma di cui all'articolo 3 consente al contribuente, per l'anno d'imposta 1994, di definire, rispetto a quanto dichiarato, il maggiore imponibile ottenuto con l'applicazione dei parametri presuntivi attribuibili all'attività esercitata dal contribuente di cui all'articolo 3, comma 186, del provvedimento collegato alla finanziaria 1996.

L'applicazione di tali parametri comporterà un incremento di gettito, ai fini delle imposte dirette ed IVA, di 1.500 miliardi nel 1996 e, per effetto della rateizzazione, di 500 miliardi nel 1997.

L'articolo 4 consente la regolarizzazione delle scritture contabili alle imprese in regime di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di ammontari non superiori a 10 miliardi e non inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri presuntivi, nonché consente, alle imprese in regime di contabilità semplificata, di regolarizzare le scritture previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi.

Ipotizzando una prudente e ragionevole percentuale di adesione dei contribuenti interessati, la disposizione consente di stimare un gettito di 1.000 miliardi circa di cui 700 miliardi nel 1996 e 300 miliardi nel 1997.

Articolo 6.

(Aumento dell'imposta di bollo)

A) La norma dispone l'aumento da 15.000 a 20.000 lire delle voci della tariffa di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 e successive modificazioni. Considerato che il gettito previsto nel 1995 per tali imposte è pari a circa 2.880 miliardi, si può stimare un aumento di gettito su base annua pari a circa 960 miliardi. Ipotizzando che circa il 25 per cento di tale gettito sia attribuibile alle imprese e che pertanto sia deducibile dai costi delle imprese stesse con un'aliquota media del 34 per cento, e considerando inoltre il meccanismo saldo-acconto, l'effetto della norma nel triennio è il seguente:

1996	960
1997	817
1998	878

B) La norma dispone l'aumento da 15.000 a 20.000 lire dell'imposta di bollo sui contratti bancari. Considerato che il gettito previsto nel 1995 per tale imposta è pari a circa 50 miliardi, si può stimare un au-

mento di gettito su base annua pari a circa 17 miliardi. Ipotizzando che circa il 25 per cento di tale gettito sia attribuibile alle imprese e che pertanto sia deducibile dai costi delle imprese stesse con un'aliquota media del 34 per cento, e considerando inoltre il meccanismo saldo-acconto, l'effetto della norma nel triennio è il seguente:

1996	17
1997	14
1998	15

C) La norma dispone l'aumento da 2.000 a 2.500 lire dell'imposta fissa di bollo su fatture, ricevute, quietanze, eccetera. Considerato che il gettito previsto nel 1995 per tale imposta è pari a circa 88 miliardi, si può stimare un aumento di gettito su base annua pari a circa 22 miliardi. L'effetto della norma nel triennio è il seguente:

1996	22
1997	22
1998	22

Articolo 7.

(Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante)

L'aumento dell'accisa sull'alcole etilico è nella misura di lire 83.600 per ettolitro anidro; l'aliquota passa da lire 1.166.000 a lire 1.249.600 per ettolitro anidro.

L'aumento dell'accisa per i prodotti alcolici intermedi è di lire 9.000 per ettolitro e, conseguentemente, l'aliquota aumenta da lire 87.000 a lire 96.000 per ettolitro.

Il maggior gettito annuo può essere valutato in lire 76 miliardi, sulla base dei consumi di seguito precisati:

consumo di alcole etilico: 810.000 ettolitri anidri \times lire 83.600 = lire 67,7 miliardi;

consumo di prodotti alcolici intermedi 220.000 ettolitri \times lire 9.000 = 2 miliardi;

maggior gettito per accisa: lire 69,7 miliardi;

maggior gettito IVA del 19 per cento: lire 13,2 miliardi;

complessivamente, lire 82,9 miliardi su base annua.

Per il 1996, poichè l'accisa relativa ai prodotti immessi in consumo a dicembre si paga nel successivo mese di gennaio, il gettito può essere valutato in 11/12 e cioè pari a lire 76 miliardi.

L'aumento dell'accisa per il petrolio lampante o cherosene per riscaldamento è nella misura di lire 209,63 al litro e tenendo conto dell'incidenza dell'IVA nella misura del 19 per cento il prezzo di vendita aumenta di circa 250 lire al litro. L'aumento, trattandosi di consumi molto limitati, risponde, soprattutto, ad una esigenza di tutela fiscale e comporta maggiori entrate valutabili in lire 23 miliardi per accisa ed in lire 4 miliardi per IVA (consumo di 110 milioni litri \times lire 209,63 = lire 23 miliardi; IVA 19 per cento di 23 miliardi = lire 4 miliardi).

Complessivamente, su base annua, lire 27 miliardi. Per il 1996 i maggiori introiti possono valutarsi in circa lire 25 miliardi (11/12 di 27 miliardi).

Per entrambi i prodotti per il 1998 si è tenuto conto di un leggero aumento dei consumi e pertanto la stima di gettito per il triennio è la seguente:

	1996	1997	1998
	-	-	-
Alcolici	76	83	85
Cherosene	25	27	30

Articolo 8.

(Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale)

La norma dispone che, con successivo provvedimento amministrativo, vengano aumentate le tariffe di vendita al pubblico dei generi di monopolio, in modo da garantire 630 miliardi su base annua, a cui corrispondono nel primo anno maggiori ricavi per circa 600 miliardi, tenuto conto dei tempi di versamento.

L'effetto sul triennio è il seguente:

1996	600
1997	630
1998	630

Articolo 13, comma 1.

La modifica mira ad estendere il campo di applicazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 323 del 1996 (Conduit) anche ai proventi corrisposti ai non residenti da stabili organizzazioni estere di imprese residenti ed a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa che eroga i proventi. Di conseguenza si prevede un incremento di gettito derivante dall'estensione dell'applicazione della norma.

Articolo 14, comma 2, lettere a) e b).

Viene elevata dal 12,5 al 27 per cento l'aliquota della ritenuta fiscale sugli interessi dall'emissione di obbligazioni e titoli similari con scadenza inferiore ai 18 mesi, anche se emessi da soggetti non residenti.

Viene previsto, inoltre, che in caso di rimborso anticipato, cioè prima dei 18 mesi, l'emittente debba corrispondere una somma pari al 20 per cento degli interessi già maturati.

Viene assoggettata a tassazione anche la differenza tra la somma pagata alla scadenza ed il prezzo di emissione del titolo.

L'applicazione della norma comporta un aumento di gettito non qualificabile.

Articolo 15.

Comporta la rinuncia da parte dell'erario all'applicazione della so-
prattassa prevista dal comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 384
del 1992.

LA MANOVRA SULLE ENTRATE TRIBUTARIE

Provvedimenti	Aumento per unità di prodotto (lire)	Effetti per manovra (in miliardi)		
		1996	1997	1998
Concordato 1994		1.500	500	
Adeguamento magazzino		700	300	
Bollo (marche e carta bollata)	5.000	960	817	878
Bollo (contratti bancari)	5.000	17	14	15
Bollo (quietanze)	500	22	22	22
Tabacchi		600	630	630
Cherosene		25	27	30
Alcolici		76	83	85
Maggiori entrate tributarie ...		3.900	2.393	1660

RIDUZIONI BILANCIO STATO 1996-1998

(importi in miliardi di lire)

	1996		1997		1998	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
1) Vincoli fondi globali (1)	1.476	700	1.159	1.200	1.853	1480
2) Ferrovie dello Stato - ripiano perdite di esercizio pregresse	370	200	550	250	600	300
3) SACE - Riduzione fondo di rotazione	190	100	200	200	200	200
4) Altre riduzioni di bilancio:						
beni e servizi (5 per cento)	635	245	635	450	635	630
trasferimenti correnti (1,1 per cento)	85	60	85	80	85	85
costituzione capitoli fissi (2 per cento)	55	30	55	50	55	55
invalidi civili	150	150	150	150	150	150
Totale riduzioni di spesa ..	2.961	1.485	2.834	2.380	3.578	2.900

(1) Gli importi di competenza sono neutralizzati dal residuo fondo negativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, recante misure di completamento della manovra di finanza pubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1995, n. 565, 28 febbraio 1996, n. 93, 29 aprile 1996, n. 230, e 29 giugno 1996, n. 342.

Decreto-legge 30 agosto 1996, n. 449, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1996.

Misure di completamento della manovra di finanza pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per completare la manovra di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Finalità)

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998 stabiliti dalla legge finanziaria 1996, il presente decreto effettua una manovra sulla spesa pari a 2.961 miliardi di lire per il 1996, a 2.834 miliardi di lire per il 1997 e a 3.578 miliardi di lire per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 1.485, 2.380 e 2.900 miliardi di lire in termini di cassa; quota parte della manovra, pari a 1.476 miliardi per il 1996, 1.159 miliardi per il 1997 e 1.853 miliardi per il 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, a 700, 1.200 e 1.480 miliardi in termini di cassa, è realizzata mediante mantenimento del fondo negativo iscritto nelle tabelle A e B allegate alla legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996). Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore, in termini sia di competenza sia di cassa, a 3.900

miliardi di lire per il 1996, a 2.393 miliardi per il 1997 e a lire 1.600 miliardi per il 1998.

2. Gli incrementi di entrate tributarie previsti dal fondo negativo della tabella A allegata alla citata legge finanziaria per il 1996 si intendono realizzati per 3.809 miliardi per il 1996, per 2.341 miliardi per il 1997 e per 1.647 miliardi per il 1998.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di riduzione di stanziamenti e di Tesoreria statale)

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e le relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione della quota parte destinata a spese di personale e delle dotazioni relative ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno e a rate di ammortamento di mutui, sono ridotti per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 e della rubrica 14 dello stato di previsione del Ministero della difesa: 5 per cento.

Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria ovvero sugli accantonamenti di fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso della medesima amministrazione.

Categoria V - con esclusione dei capitoli 6674, 6675 e 6676 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei capitoli 4630, 4633, 4634, 5941 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4.), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0.), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0.) e all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni di guerra (codice economico 5.1.1.) nonchè dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: 1,1 per cento.

Categoria X e XI - con esclusione del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.): 2 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vi-

gore del presente decreto possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 190 miliardi per l'anno 1996 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996), è ridotta di lire 370 miliardi per l'anno 1996, di lire 550 miliardi per l'anno 1997 e di lire 600 miliardi per l'anno 1998.

5. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e le relative proiezioni sono complessivamente ridotti, su proposta del Ministro dell'interno, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.

6. Le assegnazioni, i contributi e le somme comunque erogate a decorrere dal 30 luglio 1996 a carico del bilancio dello Stato a favore di società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato o di enti pubblici non assoggettati al sistema di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere versati su appositi conti correnti infruttiferi già in essere, ovvero da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 3.

*(Accertamento con adesione del contribuente
per il periodo d'imposta 1994)*

1. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa, di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l'applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all'85 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare

come indicato nell'articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. La definizione non è ammessa:

a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

3. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente, entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanze di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio.

4. L'ufficio, valutata l'istanza, la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contraddittorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione dell'articolo 2-bis, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.

5. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento.

6. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al comma 4, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto al comma 5, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e

successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

7. La definizione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo il potere di autotutela dell'amministrazione finanziaria ove sussistano le condizioni ostative indicate al comma 2, nonchè in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati cui si riferiscono i parametri. Non rileva ai fini penali ed extra tributari, compreso il contributo per il servizio sanitario nazionale, nonchè ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per infedele dichiarazione sono ridotte ad un ottavo del minimo, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni definite ed ogni altra sanzione connessa con irregolarità od omissioni rilevabili dalle dichiarazioni sono applicabili nella misura di un quarto del minimo. Alla definizione eseguita ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2-*bis* e 2-*sexies* dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni. Per le somme riscosse in applicazione del presente articolo si rendono, altresì, applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto n. 564 del 1994. Il maggiore imponibile definito rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, determinati secondo le disposizioni dei commi 1-*bis* e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n. 427. Sulle somme dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e 62-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento di cui all'articolo 38, commi da quarto a settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

8. Ai contribuenti che abbiano dichiarato ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati al comma 1 non si applicano le disposizioni richiamate nel penultimo periodo del comma 7.

Articolo 4.

(Regolarizzazione delle scritture contabili e norme sui parametri)

1. Gli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che per il periodo di imposta 1995 e per il precedente hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati

nella lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare non superiore a lire dieci miliardi e comunque non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, anche mediante la definizione di cui all'articolo 3 del presente decreto, possono procedere alla regolarizzazione della situazione patrimoniale iniziale relativa all'esercizio successivo. Gli elementi posti a base della regolarizzazione devono essere indicati in apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996, da presentare entro il 20 dicembre 1996 ai centri di servizio, ove istituiti, o agli uffici delle imposte competenti in ragione del domicilio fiscale posseduto alla predetta ultima data.

2. La regolarizzazione può essere effettuata mediante l'eliminazione delle passività o delle attività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione di attività o di passività, costituite da debiti verso fornitori, in precedenza omesse, assoggettando i maggiori e i minori valori iscritti ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al dieci per cento. Il maggiore valore del patrimonio netto derivante dalle predette regolarizzazioni, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in apposita riserva, designata con riferimento al presente decreto, che concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui la riserva viene attribuita ai soci o ai partecipanti o all'imprenditore; nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, le somme attribuite, aumentate dell'imposta sostitutiva ad esse corrispondente, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente o dell'impresa, ai quali è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nonché il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. Per i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

3. Le imprese che determinano il reddito in base all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare le regolarizzazioni limitatamente ai beni di cui agli articoli 59, 60 e 67 dello stesso testo unico, nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si applica l'ultimo periodo del comma 1.

4. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 15 dicembre 1996; i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta sostitutiva entro la predetta data o, se successiva, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al pe-

riodo d'imposta 1995. Qualora l'imposta dovuta superi i cinque milioni di lire per le persone fisiche e i dieci milioni di lire per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 marzo 1997 e il 30 settembre 1997, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento va effettuato entro le predette date o, se successive, entro il sesto ed il dodicesimo mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le somme eccedenti vanno maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta sostitutiva fino a cinque o dieci milioni di lire. L'omesso versamento nei termini delle somme eccedenti non determina l'inefficacia della regolarizzazione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

5. La regolarizzazione di cui al comma 1 non rileva ai fini penali. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 2 e 3 sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo di imposta 1996 e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la liquidazione, la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

6. Per i soggetti che si avvalgono della regolarizzazione di cui al presente articolo, le rimanenze finali indicate negli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative al periodo di imposta 1995, da considerare per l'applicazione dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono assunte per un ammontare non superiore a quello delle esistenze iniziali del medesimo periodo di imposta.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento ai parametri menzionati nel comma 6, ai sensi dell'articolo 3, comma 188, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere operato mediante l'integrazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il relativo versamento entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso è dovuta una maggiorazione fissa del tre per cento a titolo di interessi e non si applicano soprattasse e pene pecuniarie. I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in una apposita sezione del registro previsto dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, richiamato nel comma 1, sono indicate le categorie di contribuenti per le quali non è possibile l'elaborazione dei predetti parametri in relazione al numero dei contribuenti appartenenti alla categoria di attività o alle caratteristiche del processo produttivo. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 5.

*(Proroga del comitato per la vigilanza
e il coordinamento dell'attività di accertamento)*

1. Il comitato per la vigilanza e il coordinamento dell'attività di accertamento nel campo dell'obbligo tributario e contributivo, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è prorogato per il triennio 1996-1998.

Articolo 6.

(Aumento dell'imposta di bollo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, stabilita in lire 15.000 dalla tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, è elevata a lire 20.000; l'imposta di bollo di lire 15.000, dovuta sui contratti di cui all'articolo 2, nota 2-bis, della citata tariffa, in qualsiasi forma redatti, è elevata a lire 20.000, fermo restando che l'imposta fissa di bollo si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso. L'imposta fissa di bollo stabilita in lire 2.000 per gli atti di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, della stessa tariffa, è elevata a lire 2.500.

Articolo 7.

(Accisa sull'alcole etilico e sul petrolio lampante)

1. L'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, stabilita in L. 1.166.000 dall'articolo 3, comma 224, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aumentata a L. 1.249.600 per ettolitro anidro e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi è aumentata da L. 87.000 a L. 96.000 per ettolitro.

2. L'aliquota dell'accisa sul petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento è aumentata da L. 415.990 a L. 625.620 per mille litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Articolo 8.

*(Disciplina dell'accisa sulle sigarette e adeguamento
dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale)*

1. Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 28 febbraio 1997, l'aumento, sino al livello massimo del 62 per cento, dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decre-

to-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. Entro il 15 gennaio 1996 sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 600 miliardi per l'anno 1996 e a lire 630 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

Articolo 9.

(Devoluzione erariale delle maggiori entrate)

1. Le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 10.

(Variazione di bilancio)

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11.

(Registro delle imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante disposizioni attuative per l'istituzione del registro delle imprese, i contributi previdenziali disciplinati dall'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 12 marzo 1968, n. 410, e successive modificazioni, dovuti fino al 31 dicembre 1998 per gli atti depositati presso il registro delle imprese dai soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 5), dello stesso regolamento, sono riscossi con l'applicazione delle apposite marche sugli atti depositati e sui documenti emessi, operata a cura degli obbligati al deposito e dei richiedenti. Per i certificati di iscrizione nel registro delle imprese emessi da sportelli non presidiati o mediante sistemi di certificazione a distanza, i contributi previdenziali sono riscossi direttamente dalle camere di commercio, in-

dustria, artigianato e agricoltura nelle medesime forme dei diritti di segreteria; le somme così riscosse sono versate ogni semestre agli enti previdenziali destinatari, secondo le proporzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Articolo 12.

(Modifiche alla disciplina in materia di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. All'articolo 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996».

Articolo 13.

(Modificazioni alla disciplina recata dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, in materia di tassazione di taluni redditi di capitale)

1. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ritenuta si applica, a titolo d'imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante i proventi».

Articolo 14.

(Modifica del trattamento fiscale delle obbligazioni e dei titoli similari)

1. Nell'articolo 41, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «con scadenza fissa non inferiore a 18 mesi» sono soppresse.

2. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi - ferma restando la disciplina prevista per i titoli di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, come modificata dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante la ritenuta sugli interessi dei titoli di Stato, per i quali l'aliquota si applica nella misura del 12,5 per cento, indi-

pendentemente dalla scadenza dei titoli - sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le società e gli enti che hanno messo obbligazioni e titoli simili devono operare una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non è inferiore a diciotto mesi e del 27 per cento quando la scadenza è inferiore ai diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta dall'emittente una somma pari al 20 per cento.»;

b) al terzo comma, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Se gli interessi, i premi e gli altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, sui proventi di cui al primo e al secondo comma con le aliquote ivi rispettivamente previste. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso è dovuta una somma pari al 20 per cento. Tra gli interessi, i premi e gli altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. All'applicazione della ritenuta ed al versamento della somma dovuta per l'anticipato rimborso devono provvedere i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella riscossione degli interessi, dei premi e degli altri frutti ovvero nel rimborso nei confronti di soggetti residenti.».

3. Nell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, le parole: «emesse dalle banche» sono sostituite dalle seguenti: «e dei titoli simili».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interessi, ai premi e agli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli simili emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15.

(Regolarizzazione di adempimenti formali previsti in materia di imposta straordinaria su particolari beni ritenuti di lusso)

1. La soprattassa di lire seicentomila, stabilita per l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta straordinaria su particolari beni, dall'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppressa. Non si applica l'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativo all'applicazione temporale delle norme sanzionatorie delle violazioni delle leggi finanziarie, e non si fa luogo a rimborso delle somme già corrisposte.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1996.

SCÀLFARO

PRODI - CIAMPI - VISCO

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK